

Sentenza n. 8812/2023 pubblicata il 09/11/202
RG n. 31087/202

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Decima Civile
nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31087/2020 promossa da:
G****E D**** (C.F. D****X), rappresentato e difeso dall'avv. G****a
B****i ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Milano, via P****a, n. 3,
come
da procura in atti

ATTORE

contro

M****O G****O (C.F. G****G), rappresentato e difeso dall'avv. M****O
S****o ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Milano, via San B****a,
n. 45,
come da procura in atti

CONVENUTO

U****I A****I S.P.A. (C.F. 00818570012), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M****a P****o ed elettivamente domiciliata
presso il suo
studio legale in Milano, via M****i, n. 4, come da procura in atti

TERZO CHIAMATO

Conclusioni

Le parti, all'udienza del 22.06.2023, hanno precisato le conclusioni come da fogli
depositati

telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il signor G****E D****, in qualità di proprietario di un'unità immobiliare sita in
Milano, Via W**** n. 16, ricorreva ex art. 702 bis c.p.c. avanti a codesto Tribunale al fine
di sentir

accertata la responsabilità esclusiva del signor M****O G****O, proprietario
dell'immobile

sovrastante quello del ricorrente, per tutti i danni causati a quest'ultimo in ragione delle
infiltrazioni

occorse e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
subiti e

quantificati in Euro 25.060,60, oltre Euro 4.500,00 per i canoni di locazione non
percepiti.

In particolare, il ricorrente allegava e deduceva che: a partire dal mese di settembre
2018,

nell'immobile di sua proprietà, concesso in locazione alla signora L****A B**** dall'anno
2014, si

verificavano delle infiltrazioni d'acqua che interessavano i locali della camera da letto, cucina e cameretta, fino alla zona giorno ed al locale adibito a studio; il ricorrente allertava l'amministratore di Condominio e la signora *****, erroneamente ritenuta proprietaria dell'immobile sovrastante, senza ricevere alcun riscontro; che, in data 17.07.2019, a causa dell'aggravarsi delle condizioni dell'immobile, la conduttrice L****A B**** allertava il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, in quanto le infiltrazioni allagavano la camera da letto, dalla quale rovinavano al suolo getti d'acqua e calcinacci; che i Vigili del Fuoco diffidavano gli abitanti dall'entrare all'interno del predetto locale; che il ricorrente adiva codesto Tribunale con ricorso ex art. 700 c.p.c., affinché il Giudice ordinasse il ripristino dei luoghi; che, espletata la CTU nel corso del predetto procedimento, veniva accertato che la causa delle infiltrazioni fosse da imputare al non corretto funzionamento della rete di distribuzione dell'acqua a servizio dell'unità immobiliare di proprietà del signor M****O G****O, nei confronti del quale si chiedeva l'integrazione del contraddittorio; che il Giudice rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio nell'ambito del predetto procedimento d'urgenza; che, nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali, il signor G****O provvedeva al ripristino dell'impianto idrico del bagno; che, in data 13.03.2020, il Giudice rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali stante l'assenza, tra i contraddittori, del responsabile;

che, in ragione degli eventi anzi descritti, la signora L****A B**** ometteva di corrispondere al signor **** il canone di locazione a partire dal mese di settembre 2019 e fino al mese di maggio 2020, per un totale complessivo di Euro 4.500,00; che il ricorrente provvedeva all'eliminazione dei danni ed al ripristino dell'immobile, sostenendo un costo pari ad Euro 24.436,60, oltre Euro 624,00 per certificazione di idoneità statica strutturale.

Si costituiva in giudizio nel presente giudizio il convenuto M****O G****O, chiedendo in via preliminare autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia assicurativa U****I A****I S.p.A. e chiedendo, nel merito, il rigetto integrale della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, formulando in via subordinata domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa chiamata.

Con decreto del 15.12.2020, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo U****I A****I S.p.A., che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da M****O G****O nei confronti della stessa, anche per carenza di legittimazione attiva e per inoperatività delle garanzie di polizza; in via subordinata, chiedeva accertarsi le obbligazioni della compagnia nei limiti del massimale di polizza.

Con l'Ordinanza resa a scioglimento dell'udienza del 16.02.2021, questo giudice disponeva

l'acquisizione del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo e rinviava

all'udienza del 06.04.2021, disponendo la conversione del rito da sommario di cognizione ad ordinario di cognizione.

Successivamente, il Giudice, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, le cui istanze venivano parzialmente ammesse da questo Giudice, che disponeva altresì CTU integrativa.

All'esito delle operazioni peritali, ritenuta la causa sufficientemente ed adeguatamente istruita, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 22.06.2023, per la quale le parti precisavano le conclusioni con deposito dei cd. "fogli di

pc” e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Quanto al merito, giova preliminarmente rilevare che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile il disposto normativo di cui all’art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.

Secondo l’indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l’effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. ex multis Cass. civ. 15383/06 e Cass. civ. n. 6306 del 2013).

Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova – a carico dell’attore secondo l’ordinario criterio di cui all’art. 2697 c.c. – delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l’evento lesivo lamentato e la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto.

Occorre altresì premettere che parte attrice ha fornito prova documentale della sua posizione giuridica soggettiva di proprietaria dell’immobile de quo (doc. 1, fasc. att.).

2.1. Declinando i predetti principii alla fattispecie in esame, deve ritenersi, accedendo ad un ragionamento presuntivo sulla scorta delle emergenze processuali, che parte attrice abbia assolto il predetto onere probatorio avuto riguardo al nesso eziologico tra la dedotta res posta esclusivamente nella custodia del solo convenuto e l’evento lesivo occorso, alla luce degli accertamenti effettuati dal c.t.u. nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c., che, con criteri condivisibili, ha accertato che: “la causa che sottende i fenomeni infiltrativi per cui è trattazione, è imputabile a una perdita dall’impianto di carico del bagno dell’appartamento nella titolarità di M****O G****O [...]. - I danni conseguenti alle infiltrazioni rilevate consistono nell’aumento di volume dell’intonaco seguito da rigonfiamento, escoriazione e distacchi, compromissione dell’impianto elettrico della camera da letto, oltre al mancato godimento del bene in locazione, come si rileva dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco di Milano che in data 16 luglio 2019 diffidavano la locataria - L****A B**** -

‘dall’accedere agli ambienti citati [ndr: camera da letto], sino al ripristino delle condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate e certificate da tecnici qualificati” (doc. 12, fasc. att.).

Al fine di decidere deve farsi riferimento alla documentazione versata in atti ed acquisita nel corso dell’istruttoria nonché, in particolar modo, agli ulteriori accertamenti tecnici compiuti in corso di causa, le cui risultanze risultano condivisibili dal Tribunale nei termini di seguito indicati.

Il c.t.u., sulla base della documentazione esaminata, dei sopralluoghi effettuati e degli accertamenti compiuti, ha accertato, circa lo stato dei luoghi, l’insussistenza di infiltrazioni attive presso l’unità immobiliare nella titolarità dell’attore e l’esecuzione dei lavori di emenda dei danni.

Quanto al profilo quantitativo del danno, il consulente ha inoltre accertato che i costi relativi a ‘Demolizione rimozione pavimento in ceramica e sottofondo in sabbia e cemento per € 440,00; Fornitura e posa in opera nuovo sottofondo in sabbia e cemento per 500,00 e Fornitura e posa in opera nuovo pavimento in GRES €

1.200,00' e il costo afferente a 'Rifacimento delle pareti in stucco tipo "veneziano" € 7.500,00; Rifacimento delle cornici/decoro in gesso e rimozioni delle vecchie cornici € 2.000,00' non sono ritenuti necessari, mentre il costo sostenuto dall'attore di cui alla fattura n. 118 del 18/06/2020, decurtato delle opere non necessarie, pari ad Euro 8.390,00 (IVA esclusa) è congruo nella complessiva misura di Euro 10.235,80 iva inclusa e che il costo di cui alla fattura n. 17 del 11/03/2020 pari ad Euro 624,00 relativo a "Certificazione di idoneità statica strutturale porzione di solaio", deve ritenersi parimenti congruo. Poiché il consulente dell'Ufficio ha compiutamente ed esaurientemente risposto ai quesiti sottopostogli ed alle osservazioni all'uopo avanzate dai consulenti delle parti, con corretta e congrua spiegazione dei criteri utilizzati e dei motivi tecnici che hanno determinato le sue conclusioni, le stesse risultano pienamente condivisibili da questo giudice.

Ed infatti, con particolare riguardo ai costi richiesti dall'attore per il rifacimento delle pareti in stucco tipo "veneziano" per Euro 7.500 (IVA esclusa), oggetto di contestazione da parte del c.t.p. attoreo, il Consulente dell'Ufficio, già in risposta alle osservazioni alla bozza della relazione tecnica consulenziale redatta nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. (R.G. 37573/2019) a firma del CTP dell'odierno attore, aveva evidenziato che "solo la parete interna della camera/studio interessata dalle infiltrazioni per cui è trattazione presenta una porzione, delimitata da una cornice in gesso, con finitura "a stucco veneziano" così ritenendo non necessaria il costo per la lavorazione relativa a tutti e quattro i lati delle tre stanze - cucina, camera da letto e studio, richiesto dall'attore per garantire l'omogeneità di finitura nei locali.

Condivisibili sono, infatti, le valutazioni compiute dal C.T.U., il quale ha ritenuto la decisione del signor D**** giustificata solo da ragioni di carattere estetico e non di necessità di emendare i danni direttamente conseguenti alle infiltrazioni occorse. Deve dunque ritenersi condivisibile il carattere non necessario dell'opera - rifacimento delle pareti in stucco tipo "veneziano" in tutte le stanze dell'immobile – ai fini delle voci di danno risarcibili ex art. 1223 c.c..

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Tribunale che, poiché la causa degli eventi lesivi occorsi è stata individuata nella perdita dall'impianto di carico del bagno dell'appartamento di proprietà del convenuto, alcun dubbio possa sussistere in relazione al potere di custodia della res in questione da parte del predetto convenuto, titolare di quel potere di controllo finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti (cfr. Cass. civ. 21788/2015).

Parte convenuta ha eccepito la corresponsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c. per avere aggravato il danno con il proprio comportamento colposo, purtuttavia non ha fornito la prova del fatto che il ritardo degli interventi di riparazione abbia effettivamente aggravato il danno. La prova non è stata raggiunta neppure con l'unica testimonianza ammessa, ove il teste escusso, Marzio Petrin, si è limitato a confermare quando sono iniziati i lavori di ripristino dell'immobile dell'attore, ovvero a novembre 2019.

2.2. Deve pertanto accertarsi la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. di parte convenuta M****O G****O per i danni cagionati nell'immobile di proprietà di G****E Di B**** come accertati dal consulente dell'Ufficio, per le cui opere di ripristino risulta congrua la quantificazione operata dal c.t.u. pari alla somma complessiva di Euro 10.859,80 i.v.a. compresa.

2.3. Sulla complessiva somma di Euro 10.859,80, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'illecito.

Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.

Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: essendo la somma rivalutata alla data degli esborsi, la rivalutazione è riconosciuta dalla predetta data ad oggi e gli interessi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati sulla somma originaria svalutata a tale data, e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza. Sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.

2.4. Quanto al danno lamentato per mancata percezione dei canoni di locazione, indicato in Euro 4.500,00, si osserva quanto segue.

Il c.t.u., al riguardo, ha accertato che l'unità immobiliare è stata inabitabile per 7 mesi, dal 17 luglio 2019 al 21 febbraio 2020, laddove ha affermato: "l'immobile nella titolarità dell'odierno attore era inabitabile per le importanti infiltrazioni allora in essere aa far data dal 17 luglio 2019 – epoca in cui sono usciti i Vigili del Fuoco redigendo il rapporto in allegato al fascicolo di parte attrice¹⁶, al giorno 21 febbraio 2020 giorno in cui lo scrivente CTU alla presenza dei CCTTPP nominati nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c., RG 37573/2019, ha esperito sopralluogo, rilevando nell'occasione che i lavori di emenda dei danni lamentati da DI B**** erano di fatto terminati" (v. relazione peritale svolta nel presente giudizio di merito, p. 22 ss.).

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Tribunale che, avuto riguardo all'attribuzione patrimoniale richiesta – laddove nella materia in esame la quantificazione del danno è ancorata al valore locativo dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato – il pregiudizio lamentato può ritenersi adeguatamente provato e dunque la domanda risarcitoria deve ritenersi meritevole di accoglimento nella limitata misura di Euro 3.500,00, liquidati sulla base del canone di locazione dell'immobile, pari ad Euro 500,00 mensili, moltiplicato per le mensilità in cui l'appartamento è stato considerato come inabitabile dal Consulente dell'Ufficio, ovvero sette mesi, oltre interessi compensativi calcolati secondo i criteri indicati supra (sub 2.3.).

2.5. Inammissibile in quanto tardiva è la domanda formulata dall'attore per la prima volta in sede di comparsa conclusionale per il ristoro del danno non patrimoniale stante il disagio patito dal signor D**** per i fatti di causa.

2.6. Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto accertarsi la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del convenuto per i danni cagionati nell'immobile di G****E D**** e, conseguentemente, M****O G****O deve essere condannato al pagamento in favore di G****E Di B**** della complessiva somma di Euro 14.359,80 (Euro 10.859,80 + Euro 3.500,00), oltre interessi compensativi calcolati secondo i criteri indicati supra (sub 2.3.).

3. Quanto alla domanda formulata da M****O G****O nei confronti della compagnia

assicurativa U****I A****I s.p.a., la stessa deve trovare accoglimento.

Non è, infatti, fondata l'eccezione sollevata dalla terza chiamata in merito alla carenza di legittimazione attiva di M****O G****O a svolgere domande nei confronti di U****I A****I s.p.a., compagnia assicurativa del Condominio, né risultano fondate le eccezioni di inoperatività della polizza.

Deve infatti preliminarmente osservarsi come, benché la polizza assicurativa de qua sia stata stipulata dall'Amministratore del Condominio, anche il singolo condomino può essere legittimato ad esercitare la chiamata della compagnia laddove il contratto assicurativo – come nella specie – comprenda una garanzia aggiuntiva che copre i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua cagionati da impianti fissi privati.

Ed infatti, nella specie, dall'esame del documento contrattuale (v. doc. 8, fasc. conv.) si evince che l'ente di gestione ha pattuito con la compagnia terza chiamata anche una estensione concernente il rischio "responsabilità civile del conduttore", la quale – testualmente – "si intende estesa alla responsabilità imputabile ai singoli conduttori delle unità immobiliari adibite ad abitazione, uffici e/o studi professionale esistenti nel fabbricato assicurato, condomini e/o locatari, per fatto accidentale proprio e delle persone delle quali e con le quali debbono rispondere, nonché di altre persone purché con loro domiciliate e conviventi"; la predetta estensione di garanzia – si legge nel documento contrattuale – è in particolare limitata al rischio inerente, tra gli altri, gli "impianti fissi e relativi apparecchi elettrodomestici, compresi i relativi allacciamenti" e, ancora "la garanzia comprende i danni arrecati a terzi da spargimento di acqua, anche se non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture" (v. doc. 8, fasc. conv., punto 2a della polizza).

La polizza precisa, peraltro, che "quando l'assicurazione è stipulata da un condominio, ai fini delle garanzia di responsabilità civile verso terzi, sono considerati terzi i singoli condomini" e, inoltre, "è compresa la responsabilità, ai sensi di legge, dei singoli condomini verso gli altri condomini [...] in relazione alla singola proprietà" (v. punto 2b, polizza sub doc. 8, fasc. conv.).

Ebbene, nella specie, la causa dello spargimento di acqua è stata rinvenuta nell'impianto di adduzione dell'acqua presente nell'immobile di parte convenuta e, dunque, in quello che può qualificarsi come "impianto fisso" presente nella singola unità immobiliare e, comunque, sussumibile nella garanzia che "comprende i danni arrecati a terzi da spargimento di acqua, anche se non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture".

A nulla rileva in senso inverso l'invocata esclusione di cui all'art. 2c della polizza avuto specifico riguardo allo spargimento da acqua in quanto nel testo letterale è espressamente indicato che tale esclusione "non vale per quanto garantito dalla R.C. del conduttore, laddove operi l'apposita estensione".

Alla luce di quanto emerge dal documento contrattuale del contratto assicurativo, deve ritenersi che il condomino-danneggiante è pienamente legittimato a chiamare direttamente in causa la compagnia con la quale il Condominio ha stipulato la polizza globale fabbricati dal momento che, alla luce delle specifiche condizioni di polizza, ogni singolo condomino danneggiato è terzo rispetto ad ogni altro condomino.

Stante la predetta specifica copertura, la circostanza che la polizza sia stata stipulata dall'ente di gestione non assume rilevanza giuridica dovendosi in tal caso distinguere il contraente, ovvero colui che sottoscrive il contratto nell'interesse proprio o di altri ("soggetto che stipula l'assicurazione": v. glossario della polizza in questione),

dall'assicurato, ovvero il "soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione" (v. glossario polizza, doc. 1, fasc. terza chiamata).

La domanda formulata dal convenuto nei confronti della compagnia deve dunque essere accolta.

Per l'effetto, la compagnia assicurativa sarà tenuta a manlevare il convenuto M****O G****O dei danni (a titolo di capitale, interessi e spese) che quest'ultimo tenuto a risarcire alla parte attrice in ragione dei fatti per cui è causa, fatta salva la franchigia pari ad Euro 200,00.

Infondata è l'eccezione di inoperatività in relazione al danno patrimoniale da mancato godimento locativo in quanto trattasi di pregiudizio conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo occorso e, pertanto, ricompresa nell'ambito di operatività della stessa tra i "danni materiali e diretti".

4. Quanto al regolamento delle spese di lite, giova rilevare quanto segue.

4.1. Stante l'esito del giudizio, considerato l'accoglimento parziale della pretesa attorea rispetto a quella azionata, ampiamente ridotta, oltre alla declaratoria di inammissibilità della domanda tardivamente formulata, si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura di 1/4 e di porre i restanti 3/4 a carico del convenuto, liquidati come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria).

Secondo i medesimi criteri predetti, previa compensazione delle spese di c.t.u. nella misura di 1/4, le stesse, come liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta, nella misura dei restanti 3/4.

4.2. In relazione al rapporto processuale instaurato dal convenuto con la compagnia U****I A****I s.p.a., il regolamento delle spese giudiziali segue il principio di soccombenza e, dunque, le stesse sono liquidate ex D.M. 55/2014 e successive modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria), come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati e considerata l'ampia difesa processuale svolta dal convenuto a fronte delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di inoperatività della polizza sollevate dalla compagnia terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- condanna M****O G****O a corrispondere a G****E D**** il complessivo importo di Euro 14.359,80, a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale tardivamente

formulata da G****E D**** nei confronti di M****O G****O;

- previa compensazione nella misura di un quarto, condanna parte convenuta M****O G****O alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, per i restanti tre quarti, in Euro 3.687,00 per compensi, Euro 214,50 per contributo unificato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- previa compensazione nella misura di un quarto, pone definitivamente a carico di parte convenuta M****O G****O, nella misura dei restanti tre quarti, le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa;
- dichiara U****I S.p.a. tenuta a manlevare il convenuto M****O G****O e per l'effetto la condanna a tenere indenne il convenuto M****O G****O di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare a parte attrice G****E D**** in esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e spese, tenuto conto della franchigia pari ad Euro 200,00;
- condanna U****I s.p.a. alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta M****O G****O che si liquidano in Euro 4.916,00 per compensi, Euro 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Milano, 8 novembre 2023

Il Giudice

dott.

Annamaria

Salerno